



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Tributi

Via Romagnosi, 9 - 38100 Trento
Tel. 0461 495532 - Fax 0461 495510

TRENTO, 17 maggio 2002
PROT. N. 618/64/C118
OGGETTO: Circolare n. 1/2002. Istruzioni in materia di IRAP.

Spett.le
Associazione Albergatori della Provincia di Trento
Via Degasperi, 77
38100 Trento

Spett.le
Gruppo Giovani Albergatori
Via Degasperi, 77
38100 Trento

Spett.le
Associazione Artigiani e piccole Imprese della Provincia di Trento
Via Brennero, 182
38100 Trento

Spett.le
Associazione Contadini Trentini
Via Bergamo, 26
38023 Cles (TN)

Spett.le
Associazione Industriali
Via Degasperi, 77
38100 Trento

Spett.le
Unione Commercio Turismo e Attività di Servizio
Via Solteri, 78
38100 Trento

Spett.le
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
Via Calepina, 13
38100 Trento

Spett.le
C.I.A. – Confederazione Italiana Agricoltori
Via Maccani, 189
38100 Trento

Spett.le
Confesercenti
Via Maccani, 207
38100 Trento

Spett.le
Federazione provinciale Scuole Materne
Via Degasperi, 34/1
38100 Trento

Spett.le
Federazione Trentina delle Cooperative
Via Segantini, 10
38100 Trento

Spett.le
Ordine dei Dottori Commercialisti
Via Belenzani, 39
38100 Trento

Spett.le
Ordine dei Consulenti del Lavoro
Via Mazzini, 14
38100 Trento

Spett.le
Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali
Viale Trieste, 13
38100 Trento

Spett.le
Unione Agricoltori
Via Guardini, 73
38100 Trento

Spett.le
Unione Contadini
Via Giusti, 40
38100 Trento

Spett.le
FIAVET (Agenzie di viaggio del Trentino)
Via Solteri, 78
38100 Trento

e, p.c.: Spett.le
Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Trento
V.lo S. Marco, 1
38100 Trento

e, p.c.: Spett.le
Guardia di Finanza
Comando Regionale Trentino Alto-Adige
Via Vannetti, 15
38100 Trento

Sommario:	pag.
1. QUADRO NORMATIVO	3
2. TIPOLOGIE DI AGEVOLAZIONI INTRODOTTE DALLA PROVINCIA	4
2.1 Soggetti operanti nei comuni inclusi nelle aree previste dall'obiettivo 2 e nelle aree phasing out	4
2.2 Nuove imprese	5
2.3 Agricoltura	5
2.4 Agenzie di viaggio e turismo	6
2.5 Onlus	7
3. MODALITA' APPLICATIVE	8
3.1 Applicazione al "periodo d'imposta in corso"	8
3.2 Determinazione degli acconti d'imposta	9
4. QUESITI ED ISTANZE DI INTERPELLO	9
Appendice normativa	11

Con la presente circolare si forniscono i necessari chiarimenti in materia di IRAP connessi agli interventi legislativi posti in essere, per la parte di rispettiva competenza, dalla Provincia Autonoma di Trento.

1. QUADRO NORMATIVO

L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è stata istituita con D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, da ultimo modificato con il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, "*a decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota (...) fino ad un massimo di un punto percentuale. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi*". Ne risulta che, già a partire dall'anno 2000, è diventata operativa la facoltà di manovrare l'aliquota IRAP da parte delle Regioni e Province Autonome.

La Provincia è quindi intervenuta a disciplinare la misura dell'aliquota del tributo con le proprie leggi 22.3.2001, n. 3, 31.12.2001, n. 11 e 19.2.2002, n. 1.

Si sottolinea che i provvedimenti adottati con le norme in menzione hanno tutti il carattere dell'agevolazione, in quanto interamente volti alla riduzione del peso del tributo in presenza di determinate condizioni.

2. TIPOLOGIE DI AGEVOLAZIONI INTRODOTTE DALLA PROVINCIA

2.1 Soggetti operanti nei comuni inclusi nelle aree previste dall'obiettivo 2 e nelle aree phasing out

L'art. 4, comma 1, della L.P. 22.3.2001, n. 3, stabilisce che, per il periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, l'aliquota dell'IRAP è stabilita nella misura del **3,25 per cento**, limitatamente al valore della produzione netta realizzata nel territorio di comuni inclusi nelle aree previste dall'obiettivo 2 e nelle aree phasing out, come individuate nel documento unico di programmazione (DOCUP) 2000-2006 approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2506 del 6 ottobre 2000. L'elenco di tali comuni è disponibile sul sito: www.provincia.tn.it/Europa/DOCUP/elenco.htm.

L'art. 4, comma 1, della L.P. 22.3.2001, n. 3 è stato quindi modificato con l'art. 6, comma 1, della L.P. 31.12.2001, n. 11, estendendo l'agevolazione anche al periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002.

I soggetti interessati alla riduzione dell'aliquota IRAP sono:

- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, che dispongano della qualifica di media, piccola o micro impresa;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, che dispongano della qualifica di media, piccola o micro impresa;
- le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (Tuir), nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 51 del Tuir, che dispongano della qualifica di media, piccola o micro impresa;
- le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del Tuir esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo Tuir.

La riduzione dell'aliquota spetta a condizione che i soggetti individuati siano in possesso di stabilimenti, di cantieri, di uffici o di basi fisse, operanti per non meno di tre mesi nei predetti comuni.

Nel caso di attività esercitata anche nel territorio di comuni non inclusi nelle aree previste dall'obiettivo 2 e nelle aree phasing out, ai fini della determinazione del valore della produzione netta che si considera ivi realizzata, si fa riferimento all'incidenza delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato - compresi i redditi assimilati e gli utili agli associati in partecipazione - addetto con continuità nel territorio dei comuni di cui si tratta rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte dai medesimi soggetti.

Si ritiene utile rammentare che la definizione di media, piccola e di microimpresa è contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea del 3 aprile 1996 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. L 107 del 30/04/1996 pag. 0004 – 0009. La medesima definizione è stata confermata nella Comunicazione della Commissione avente ad oggetto la disciplina degli aiuti di Stato e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. C 213 del 23/07/96 pag. 0004 – 0009.

Secondo la definizione adottata dalla Commissione Europea, le imprese sono da considerarsi PMI se presentano contemporaneamente le seguenti tre caratteristiche:

- a) hanno meno di 250 dipendenti;
- b) hanno un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, o un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU;

c) hanno la caratteristica dell'indipendenza: tale requisito sussiste nel caso in cui il capitale o i diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa, o congiuntamente, da più imprese che non sono classificabili come PMI o piccola impresa.

La stessa norma, però, precisa successivamente che tale soglia può essere superata (senza stabilire un ulteriore limite) in due casi:

1) se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto, sull'impresa;

2) se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter presumere che non si trova in una situazione di dipendenza (vedasi caso requisito c)).

2.2 Nuove imprese

L'art. 4, comma 3, della L.P. 22.3.2001, n. 3, prevede che per le nuove imprese costituite nel territorio provinciale negli anni 2001, 2002 e 2003 l'aliquota dell'IRAP è determinata nella misura del **3,25 per cento**. Tale aliquota si applica per il primo anno di imposta e per i due successivi.

Per nuova impresa si intende l'attività, di natura imprenditoriale, che viene svolta **per la prima volta**, nel territorio della Provincia. Il beneficio non si applica qualora l'attività costituisca prosecuzione di altra attività precedentemente svolta, in qualsiasi forma, nel territorio della Provincia.

In applicazione di tale criterio, ed a titolo di esempio, non rientrano nel concetto di "nuova impresa" e non beneficiano pertanto della prevista agevolazione:

- le cessioni, gli usufrutti, gli affitti, le successioni o le donazioni d'impresa o azienda;
- i soggetti sorti a seguito delle operazioni di trasformazione, scissione, fusione o incorporazione.

Si ritiene tuttavia di consentire, ricorrendone le condizioni, l'applicazione del beneficio, ove l'attività, pur se precedentemente svolta, in qualsiasi forma, nel territorio della Provincia, sia nello stesso terminata da almeno un **biennio**.

2.3 Agricoltura

Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del DPR 29.9.1973, n. 601¹, l'art. 4, comma 4, della L.P. 22.3.2001, n. 3, dispone che per il periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2001, l'aliquota dell'IRAP è determinata nella misura dell'**1,5 per cento**.

Per i medesimi soggetti l'art. 6, comma 2, della L.P. 31.12.2001, n. 11, stabilisce che per il periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2002, l'aliquota dell'IRAP è ridotta di

¹ DPR 29.9.1973, n. 601, art. 10. Cooperative agricole e della piccola pesca.

Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, trasformazione e alienazione, nei limiti stabiliti alla lettera c) dell'art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti dai soci nei limiti della potenzialità dei loro terreni.

Se le attività esercitate dalla cooperativa o dai soci eccedono i limiti di cui al precedente comma ed alle lettere b) e c) dell'art. 28 del predetto decreto, l'esenzione compete per la parte del reddito della cooperativa o del consorzio corrispondente al reddito agrario dei terreni dei soci.

I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi. Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'art. 8 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, o la pesca in acque interne.

un punto percentuale “rispetto alla misura prevista per il medesimo periodo di imposta dalla vigente normativa statale”. Poiché, quindi, ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l’aliquota IRAP in materia di agricoltura a livello nazionale per il 2002 è fissata nella misura del 3,1 per cento, il provvedimento adottato dalla Provincia comporta una rideterminazione della stessa nella misura del **2,1 per cento**. Si fa presente comunque che, come già avvenuto per l’aliquota IRAP “agricola” per il periodo 2001, il legislatore con la prossima manovra finanziaria potrebbe modificare la predetta aliquota nazionale per l’anno 2002 e ciò comporterebbe automaticamente una corrispondente modifica dell’aliquota provinciale.

Pare opportuno precisare che, conformemente a quanto disposto dalla Circolare del Ministero delle Finanze 4.6.1998, n. 141/E, a commento dell’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, cui l’art. 4, comma 4, della L.P. 22.3.2001, n. 3, testè analizzato, fa rinvio, l’aliquota IRAP ridotta è applicabile relativamente alla parte di base imponibile corrispondente all’esercizio di una attività agricola rientrante nei limiti dell’art. 29 del DPR 22.12.1986, n. 917 (Tuir), indipendentemente dalla natura del soggetto esercente l’attività medesima (persone fisiche, società di persone o società di capitale), anche se detto soggetto operi pure in altri settori (es. industriale, assicurativo, commerciale, ecc.). In particolare, *“per i soggetti che esercitano attività di allevamento di animali che determinano il reddito d’impresa forfetariamente ai sensi dell’art. 78 del Tuir, l’individuazione della base imponibile da assoggettare ad aliquota ridotta va effettuata in proporzione al numero dei capi allevati entro i limiti dell’art. 29 del Tuir rispetto al numero complessivo dei capi allevati. Per gli altri soggetti che svolgono attività agricola, la quota di base imponibile IRAP, da assoggettare ad aliquota ridotta, è determinata sulla base del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e proventi riferibili all’attività agricola nei limiti di cui all’art. 29 del Tuir, e l’ammontare complessivo dei ricavi e proventi rilevanti ai fini IRAP. Detta aliquota ridotta si applica, sussistendo le condizioni sopra richiamate, anche, ad esempio, per le cessioni di beni strumentali e per le cessioni di quote latte effettuate nell’ambito delle attività agricole rientranti nei limiti dell’art. 29 del Tuir. È da rilevare, inoltre, che l’aliquota ridotta è applicabile anche alle società cooperative e loro consorzi, (...) che, pur inquadrati nel settore dell’industria o del commercio, trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci, ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura o dall’allevamento di animali quando per l’esercizio di tali attività ricorrono normalmente e in modo continuativo all’approvvigionamento dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità non prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata”* (Circolare del Ministero delle Finanze 4.6.1998, n. 141/E).

Per le attività di agriturismo si applica, in ogni caso, l’aliquota ordinaria del 4,25 per cento.

I produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all’art. 29 del Tuir che esercitano occasionalmente altre attività diverse da quelle agricole (es. attività occasionale di prestazioni di servizi con macchine agricole), fermo restando il criterio di determinazione della base imponibile IRAP assoggettano ad aliquota ridotta soltanto la parte di base imponibile determinata in proporzione all’ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva riferibili all’attività agricola rispetto all’ammontare complessivo di tutti i corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva.

2.4 Agenzie di viaggio e turismo

L’art. 6, comma 3, della L.P. 31.12.2001, n. 11, prevede che per il periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002, l’aliquota dell’IRAP per i soggetti esercenti attività di agenzia di viaggio e turismo di cui al codice 63.30.1 della classificazione delle attività economiche - ATECO ‘91, è determinata nella misura del **3,25 per cento**.

2.5 Onlus

L'art. 13, comma 1, della L.P. 19.2.2002, n. 1, dispone che per il periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2002, l'aliquota dell'IRAP dovuta dalle ONLUS è ridotta di un punto percentuale rispetto alla misura prevista per il medesimo periodo d'imposta dalla vigente normativa statale. Poiché, l'aliquota d'imposta per le ONLUS è prevista ordinariamente nella misura del 4,25 per cento il provvedimento adottato dalla Provincia comporta una rideterminazione della stessa nella misura del **3,25 per cento**.

Si ritiene utile rammentare che, a mente dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, sono ONLUS:

- le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente lo svolgimento di attività – poste in essere nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale – in uno o più dei seguenti settori: -dell'assistenza sociale e socio-sanitaria; -dell'assistenza sanitaria; -della beneficenza; -dell'istruzione; -della formazione; -dello sport dilettantistico; -della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico; -della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente; -della promozione della cultura e dell'arte; -della tutela dei diritti civili; -della ricerca scientifica svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata a università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgono direttamente. Condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni connesse alla qualifica di ONLUS è l'iscrizione nella rispettiva Anagrafe (comunicazione da effettuare alla locale Direzione delle Entrate);
- sono in ogni caso considerate ONLUS, nel rispetto della loro struttura e della loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Sono sempre espressamente esclusi dalla qualifica di ONLUS, gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti *ex lege* 30 luglio 1990, n. 218 (c.d. fondazioni bancarie), i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.

L'abbattimento di un punto percentuale dell'aliquota dell'IRAP, previsto dalla norma provinciale in commento, opera a favore dell'insieme di tutte le possibili attività poste in essere dalle ONLUS.

Queste si classificano in: attività istituzionali e attività a queste direttamente connesse.

Attività istituzionali. In base al combinato disposto dei commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, le uniche attività che le ONLUS possono svolgere in via principale risultano suddivise in due categorie.

- Per le attività della prima categoria si prescinde dalla verifica delle condizioni di svantaggio dei beneficiari: si tratta dei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della tutela promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (con l'esclusione della raccolta e riciclaggio dei rifiuti esercitati abitualmente), della promozione della cultura (se con apporti economici da parte dell'Amministrazione centrale dello Stato), della ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
- Le attività della seconda categoria, invece, possono essere svolte da una ONLUS come attività statutarie istituzionali solo se dirette a "*persone svantaggiate in ragione di condizioni*

fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari” o ai “*componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari*”: si tratta dei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura (senza apporti economici speciali da parte dell'Amministrazione centrale dello Stato), della tutela dei diritti civili.

Attività direttamente connesse. Nel caso in cui manchi la destinazione ai soggetti indicati, le stesse - pur se poste in essere da ONLUS svolgenti anche o prevalentemente attività rientranti nella sopra specificata prima categoria - si considerano attività “direttamente connesse a quelle istituzionali”. L'esercizio delle attività connesse - nelle quali rientrano anche le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse - è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori nei quali si svolge l'attività delle ONLUS “*le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione*” (art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 460/1997).

Nella tabella seguente, si riepiloga la situazione delle aliquote IRAP in vigore nella Provincia Autonoma di Trento nei diversi periodi d'imposta e per le diverse categorie di contribuenti.

Categorie di contribuenti	Periodi d'imposta 1998/1999		Periodo d'imposta 2000	Periodo d'imposta 2001	Periodo d'imposta 2002
Soggetti operanti nel settore agricolo, cooperative della piccola pesca e loro consorzi	1,9%		1,9%	1,5%	2,1%
Banche, altri enti e società finanziari e imprese di assicurazione	5,4%		5,4%	5%	4,75%
Amministrazioni pubbliche (metodo retributivo)	(fino a 40 milioni)	(oltre 40 e fino a 150 milioni)	8,5%	8,5%	8,5%
	Pers.dip. 9,6% Altro pers. 6,6%	Pers.dip. 3,8%			
Produzione nei comuni inclusi nell'obiettivo 2 e nelle aree phasing out	4,25%		4,25%	3,25%	3,25%
Nuove imprese	-		-	3,25%	3,25%
Agenzie di viaggio e turismo	4,25%		4,25%	4,25%	3,25%
Onlus	4,25%		4,25%	4,25%	3,25%
Tutti gli altri soggetti	4,25%		4,25%	4,25%	4,25%

3. MODALITA' APPLICATIVE

3.1 Applicazione al “*periodo d'imposta in corso*”

Le norme che stabiliscono le agevolazioni in materia di IRAP, che si sono illustrate al punto 2. (TIPOLOGIE DI AGEVOLAZIONI INTRODOTTE DALLA PROVINCIA) della presente circolare, fanno riferimento, per ciò che concerne il relativo ambito applicativo, al “*periodo di imposta in corso alla data del (...)*”.

Sulla base dell'interpretazione letterale della norma, per “*periodo di imposta in corso alla data del (...)*” si deve intendere:

- sia quello concernente l'esercizio esattamente coincidente con l'anno solare (1 gennaio-31 dicembre);
- sia quello concernente l'esercizio semplicemente **in corso** alla data considerata, e quindi, giocoforza, il cui inizio sia da ricercare in un momento **antecedente al 1 gennaio**.

Si consideri, ad esempio, che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della L.P. 31.12.2001, n. 11, per il periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2002, l'aliquota dell'IRAP per l'agricoltura è ridotta di un punto percentuale "*rispetto alla misura prevista per il medesimo periodo di imposta dalla vigente normativa statale*". Ebbene, in base a quanto testè sostenuto, per "*periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2002*" va inteso:

- sia quello concernente l'esercizio che ha inizio al 1° gennaio ed è quindi esattamente coincidente con l'anno solare 1 gennaio-31 dicembre 2002;
- sia quello concernente l'esercizio in corso alla data considerata, che abbia avuto inizio in un momento antecedente al 1 gennaio 2002.

Come si è già osservato, poiché, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'aliquota IRAP in materia di agricoltura a livello nazionale per il 2002 è fissata nella misura del 3,1 per cento, il provvedimento adottato dalla Provincia comporta una rideterminazione della stessa nella misura del **2,1 per cento**.

3.2 Determinazione degli acconti d'imposta

Ai sensi dell'art. 30, commi 2 e 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'IRAP dovuta in base alla dichiarazione "*è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi*" (comma 2). "*Nel periodo di imposta per il quale la dichiarazione deve essere presentata sono dovuti acconti dell'imposta ad esso relativa secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Gli acconti sono versati con le modalità e nei termini per queste stabiliti*" (comma 3).

Per ciò che riguarda l'attuale periodo d'imposta, l'acconto è calcolato, nella misura dovuta, sull'imposta relativa al periodo precedente, come indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso.

Così come disciplina l'art. 17 del DPR 7.12.2001, n. 435, i versamenti di acconto dell'IRAP "*sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento dell'acconto è effettuato, rispettivamente:*

- a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;*
- b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta regionale sulle attività produttive il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta*".

4. QUESITI ED ISTANZE DI INTERPELLO

Si sottolinea che il Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio federalismo fiscale – con Risoluzione 29 gennaio 2002, n. 1/DPF, nel richiamare la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 31 maggio 2001, n. 50/E, ha ribadito che poiché "*la potestà di accertamento in materia di IRAP è attribuita all'Agenzia delle Entrate*" la competenza a gestire gli interpelli compete necessariamente alla medesima Agenzia. Lo stesso principio deve valere, d'evidenza, anche per tutte le tipologie di quesiti relativi al tributo diversi da quelli concernenti la normativa

provinciale (nello specifico, quindi le richiamate leggi provinciali 22.3.2001, n. 3, 31.12.2001, n. 11 e 19.2.2002, n. 1).

Ove il quesito attenga invece ad aspetti della disciplina oggetto di intervento da parte della Provincia, può correttamente farsi riferimento a: Provincia Autonoma di Trento, Servizio Tributi, Via Romagnosi, 9, 38100 Trento, tel. 0461 495532, fax 0461 495510.

Distinti saluti.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO dott.ssa Antonella Chiusole

All.: Appendice normativa.

MD

Appendice normativa

L.P. 22-3-2001 n. 3

Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2001.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 27 marzo 2001, n. 13

Art. 4

Disposizioni in materia di aliquota IRAP.

1. Per il periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), come da ultimo modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, è determinata nella misura del 3,25 per cento, limitatamente al valore della produzione netta realizzata nel territorio di comuni inclusi nelle aree previste dall'obiettivo 2 e nelle aree phasing out, come individuate nel documento unico di programmazione (DOCUP) 2000-2006 approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2506 del 6 ottobre 2000, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, che siano in possesso di stabilimenti, di cantieri, di uffici o di basi fisse, operanti per non meno di tre mesi nei predetti comuni. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), devono inoltre disporre della qualifica di media, piccola o micro impresa ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio).

1-bis. Nel caso di attività esercitata anche nel territorio di comuni non inclusi nelle aree di cui al comma 1, ai fini della determinazione del valore della produzione netta che si considera realizzata nel territorio dei comuni di cui al medesimo comma 1, si fa riferimento all'incidenza delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati e gli utili agli associati in partecipazione, addetto con continuità nel territorio dei comuni inclusi nelle aree previste al comma 1 rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte dai medesimi soggetti.

2. omissis

3. Per le nuove imprese costituite nel territorio provinciale negli anni 2001, 2002 e 2003 l'aliquota dell'IRAP è determinata nella misura del 3,25 per cento; tale aliquota si applica per il primo anno di imposta e per i due successivi.

4. Per il periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2001, l'aliquota dell'IRAP, di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è determinata nella misura dell'1,5 per cento.

5. Le variazioni di gettito conseguenti alle modificazioni di aliquota di cui al presente articolo non sono considerate ai fini della determinazione delle eccedenze di cui all'articolo 42, comma 7, del decreto legislativo n. 446 del 1997, come da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.

L.P. 31-12-2001 n. 11
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Provincia
autonoma di Trento (legge finanziaria)
Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 8 gennaio 2002, n. 2

Art. 6

Disposizioni in materia di aliquote IRAP.

1. L'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) stabilita dall'articolo 4, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2001, come modificato dall'articolo 5 della legge provinciale n. 6 del 2001, si applica anche per il periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002.
2. Per il periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), come da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ridotta di un punto percentuale rispetto alla misura prevista per il medesimo periodo di imposta dalla vigente normativa statale.
3. Per il periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i soggetti esercenti attività di agenzia di viaggio e turismo di cui al codice 63.30.1 della classificazione delle attività economiche - ATECO '91, è determinata nella misura del 3,25 per cento.
4. Le variazioni di gettito conseguenti alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono considerate ai fini della determinazione delle eccedenze di cui all'articolo 42, comma 7, del decreto legislativo n. 446 del 1997, come da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge n. 388 del 2000.

L.P. 19-2-2002 n. 1
Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002.
Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 26 febbraio 2002, n. 9.

Art. 13

Disposizioni in materia di IRAP dovuta dalle ONLUS.

1. Per il periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2002, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), come da ultimo modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, dovuta dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, come da ultimo modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), come modificato dall'articolo 5 del D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, è ridotta di un punto percentuale rispetto alla misura prevista per il medesimo periodo d'imposta dalla vigente normativa statale.
2. Le variazioni di gettito conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1 non sono considerate ai fini della determinazione delle eccedenze di cui all'articolo 42, comma 7, del decreto legislativo n. 446 del 1997, come da ultimo modificato dall'articolo 16 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.